



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'ATTO COSTITUTIVO DEL TRUST SCONTA LE IMPOSTE IN MISURA FISSA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 26,
Sentenza del 20.03.2026 dep. il 27/3/2026, n. 1045/2026

Composizione

Pres. Lupi - Est. Carra

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 502 IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE

Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Atto di costituzione di trust ed atto
di conferimento di beni in *trust* - Applicazione delle imposte in misura fissa -
Ragioni.

Massima

In tema di *trust*, il trasferimento del bene dal proprietario (*settlor*) al gestore
(*trustee*) non determina effetti traslativi, poiché non comporta l'attribuzione
stabile e definitiva al *trustee*, che è tenuto soltanto ad amministrare e
custodire il bene, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo
ritrasferimento ai beneficiari del *trust*; pertanto, l'atto di costituzione del *trust*
e l'atto di conferimento di beni in *trust* sono soggetti a tassazione in misura
fissa, tanto per l'imposta di registro quanto per le imposte ipotecaria e
catastale.

Rif. normativi

L. n. 364/1989

Art. 43 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 1 del d.lgs. n. 347/1990

Art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 17/1/2018, n. 975 (Rv. 646913 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 17/11/2025, n. 30343 (Rv. 677043 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2026